

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6211 del 28/11/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AUTOCARROZZERIA RONDINELLA DI SARMATI SERGIO E NINO S.N.C. con sede legale in Comune di Gambettola, Via Montanari n. 343. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per stabilimento ove si svolge attività di carrozzeria, riparazioni, verniciatura auto sito nel Comune di Gambettola, Via Montanari n. 343.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6455 del 28/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventotto NOVEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AUTOCARROZZERIA RONDINELLA DI SARMATI SERGIO E NINO S.N.C. con sede legale in Comune di Gambettola, Via Montanari n. 343. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per stabilimento ove si svolge attività di carrozzeria, riparazioni, verniciatura auto sito nel Comune di Gambettola, Via Montanari n. 343.**

## **LA DIRIGENTE**

### **Visto:**

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022\_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022, la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 con cui è stato disposto il rinnovo degli incarichi conferiti fino al 31/10/2023 e la DDG n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 Ottobre 1995, n. 447.

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Gambettola in data 20/04/2023, acquisita al Prot. Com.le 7062 e da Arpae al

PG/2023/71414 del 26/04/2023, da AUTOCARROZZERIA RONDINELLA DI SARMATI SERGIO E NINO S.N.C. nella persona di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Gambettola, Via Montanari n. 343, per lo stabilimento ove si svolge attività di carrozzeria, riparazioni, verniciatura auto sito nel Comune di Gambettola, Via Montanari n. 343, comprensiva di:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.lgs. 152/06;
- Valutazione di impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

**Dato atto** che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi come nuovo stabilimento, il SUAP del Comune di Gambettola, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota Prot. Com.le 7261 del 26/04/2023, acquisita al PG/2023/71436, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

**Visto** che con Nota Prot. Com.le 8582 del 22/05/2023, acquisita al PG/2023/89407, il SUAP del Comune di Gambettola ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni;

**Dato atto** che in data 22/06/2023, la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Com.le 10530 e da Arpae al PG/2023/110961;

**Considerato** che in data 31/10/2023 il responsabile dell'endoprocedimento "Emissioni in atmosfera" ha trasmesso "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'endo procedimento emissioni in atmosfera", e che pertanto con Nota Prot. Com.le 18165 del 07/11/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/188742, il SUAP ha comunicato alla ditta i motivi ostativi ex art. 10bis della L. 241/90 all'accoglimento dell'istanza;

**Visto** che in data 17/11/2023 la ditta ha trasmesso le proprie osservazioni a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., acquisite al Prot. Com.le 18885 e da Arpae al PG/2023/195519;

**Considerato** che, relativamente alla documentazione prodotta in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 19387/2023 del 27/11/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/201496, il Comune di Gambettola ha comunicato quanto segue: "*Vista la richiesta di autorizzazione unica ambientale con installazione di nuova cabina di verniciatura, presentata il 20.04.2023 dalla ditta AUTOCARROZZERIA RONDINELLA DI SARMATI SERGIO E NINO S.N.C. - P.IVA: 00720130400 allo scrivente SUAP e acclarata al PGN. 7062 del 20.04.2023; vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegata alle integrazioni pervenute in data 22.06.2023, prot. 10465 del 22.06.2023, in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 8 comma 5 della legge 447/1995 e art. 4 comma 2 DPR 227/2011 4, comma 2 del D.P.R. 227/2001, con cui il T.C.A. dichiara che l'attività svolta nella Sede di Gambettola (FC) Via Montanari n. 343, di cui alla richiesta, rispetta i valori differenziali ed assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e rispetta i limiti della Classificazione Acustica del Territorio del Comune di Gambettola (FC); con la presente si prende atto di tale dichiarazione in merito all'impatto acustico, con la quale il T.C.A. dichiara, che l'attività svolta nella Sede di Gambettola (FC) Via Montanari n. 343, di cui alla richiesta, rispetta i valori differenziali ed assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e rispetta i limiti della Classificazione Acustica del Territorio del Comune di Gambettola (FC).*";

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 24/11/2023, ove il responsabile dell'endoprocedimento ha anche dato atto del superamento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento al titolo abilitativo "emissioni in atmosfera", sono riportate

nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **AUTOCARROZZERIA RONDINELLA DI SARMATI SERGIO E NINO S.N.C.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza, ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

**Richiamata** la nota PG/2022/143009 del 01/09/2022 con la quale la Dirigente ha delegato il Dott. Ing. Federica Milandri, durante i periodi di assenza dal servizio di Cristina Baldelli, relativamente alle attività di cui al D.P.R. 59/2013, alla firma degli atti e dei documenti necessari per la conclusione degli stessi;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Federica Milandri, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **AUTOCARROZZERIA RONDINELLA DI SARMATI SERGIO E NINO S.N.C.** (C.F./P.IVA 00720130400) con sede legale in Comune di Gambettola, Via Montanari n. 343, per lo stabilimento ove si svolge attività di carrozzeria, riparazioni, verniciatura auto sito nel Comune di Gambettola, Via Montanari n. 343.
2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Gambettola e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Federica Milandri attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Gambettola per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Gambettola per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est  
D.ssa Tamara Mordenti

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, relativamente a quanto di seguito indicato:

- nuova emissione E1 derivante da una cabina pressurizzata termo ventilata utilizzata per l'applicazione a spruzzo di vernici e per la successiva essiccazione, con l'ausilio di un bruciatore in vena d'aria (230 kW, a metano). Nella medesima cabina saranno svolte anche le operazioni di stuccatura e carteggiatura dei pezzi da trattare, nonché saranno preparati i prodotti vernicianti da utilizzare;
- nuova emissione E2 derivante da un macchinario utilizzato per il lavaggio delle pistole utilizzate per l'applicazione a spruzzo delle vernici.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP del Comune di Gambettola con nota P.G.N. 7261 del 26/04/2023 acquisita al protocollo PG/2023/71436 ha indetto, ai dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Gambettola;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena.

Con nota PG/2023/76081 del 02/05/2023 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Gambettola di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota PG/2023/76074 del 02/05/2023, aggiornata in data 10/07/2023 PG/2023/119931, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forli-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 04/08/2023 prot. 2023/0210780/P, acquisita al prot. PG/2023/135632 del 04/08/2023, ha trasmesso al SUAP del Comune di Gambettola il proprio parere favorevole in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, di seguito riportato:

*“In merito alla pratica in oggetto (ns prot. 2023/0116510/A del 26/04/2023 ), inerente Ditta che effettua lavori di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole, esaminata la documentazione ad essa allegata e le successive integrazioni trasmesse (ns prot. 2023/0171806/A del 23/06/2023),*

*In accordo con quanto già espresso in sede di Conferenza dei Servizi del 30/11/2022 e per maggior chiarezza di seguito riportato : “in caso di impossibilità a delocalizzare in toto l'attività esistente, devono essere adottati tutti i provvedimenti atti a tutelare la salute della popolazione residente nelle vicinanze e a prevenire l'inconveniente igienico sanitario derivante dalle emissioni odorigene, tra cui la delocalizzazione della cabina e del relativo punto di emissione; la sostituzione dei prodotti vernicianti con altre tipologie meno impattanti e impianti di abbattimento idonei”*

*Tenuto conto che trattasi di un'industria insalubre di I classe presente in contesto residenziale e che*

la precedente autorizzazione risale al 1973.

Preso atto della sostituzione della vecchia cabina di verniciatura con una nuova a migliore impatto ambientale e piu' tutelante anche in tema di salute e sicurezza dei lavoratori

Considerato il previsto utilizzo di vernici ad acqua (50 Kg/anno), seppur in percentuale ridotta rispetto alle vernici a solvente (300 Kg/anno)

Considerato il dichiarato "non utilizzo nel ciclo produttivo aziendale che genera emissioni in atmosfera di prodotti e sostanze chimiche rientranti nelle disposizioni dell'art. 271 comma 7 bis Dlgs 152/06 ai sensi del Dlgs 102/2020, ovvero sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti"

Considerato il dichiarato ridotto orario di funzionamento dell'impianto di aspirazione con emissione E1 (verniciatura ed essiccazione) e dell'impianto di aspirazione con emissione E2 (pulizia attrezzi usati per verniciatura), rispettivamente pari a 3 ore al giorno e 1 ora al giorno per 220 giorni l'anno si esprime per quanto di specifica competenza, in relazione alle emissioni in atmosfera,

parere favorevole

con i limiti e le prescrizioni decisi da Arpa - Servizio Territoriale e nel pieno rispetto del Dlgs 81/08 e s.m.i. e delle seguenti condizioni :

1. il camino relativo all'emissione E1 (cabina di verniciatura/essiccazione) abbia un'altezza non inferiore ad un metro oltre il colmo del tetto dell'edificio residenziale piu' alto presente nel raggio di 200 metri rispetto all'ubicazione dell'attività e sia strutturato in modo da facilitare il piu' possibile la dispersione verso l'alto dei relativi inquinanti o comunque il suddetto camino sia portato all'altezza massima tecnicamente possibile e non ulteriormente elevabile per impossibilità tecniche dimostrabili;
2. utilizzo della lava pistole sempre in modalità "LOW EMISSION";
3. l'impianto termico di potenza nominale 230 kW a gas metano (bruciatore in vena d'aria), corredato dei sistemi di sicurezza dichiarati, sia rispondente a quanto previsto dalle vigenti norme tecniche applicabili;
4. il sistema dei filtri sia mantenuto in perfetta efficienza.

Si precisa infine che, in caso di segnalazioni di inconvenienti igienico sanitari da parte dei recettori sensibili presenti nelle vicinanze, potranno essere prescritte ulteriori misure cautelative a tutela della Sanita' Pubblica".

Con nota PG/2023/158918 del 20/09/2023 il Servizio Territoriale di Forli-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

".....

In relazione all'articolo 275 emissioni di COV di cui al DLgs 152/06, il consumo di 0.491 T/anno di COV non supera il pertinente limite individuato nell'allegato III punto 6.1 (0.5 T/a) come soglia di consumo di solvente.

L'azienda dichiara che nel ciclo produttivo aziendale che genera emissioni in atmosfera, NON vengono utilizzati prodotti e sostanze chimiche rientranti nelle disposizioni dell'art.271 comma 7bis D.Lgs.152/2006 e successiva modifica con D.Lgs.102/2020, ovvero sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti.

Descrizione del ciclo produttivo asservito alle emissioni valutate e proposta di limiti e prescrizioni

**EMISSIONI E1 CABINA DI VERNICIATURA**

L'emissione E1 è collegata ad una nuova cabina forno che sostituisce quanto precedentemente presente.

Detta cabina assolve, come detto, le funzioni di cabina di verniciatura appassimento ed essiccamento della vernice attingendo il calore necessario dalle emissioni in vena d'aria di un impianto termico a metano avente potenzialità termica pari a 0.23 MWt.

La cabina è dotata di specifici sistemi filtranti per il materiale particellare e per le sostanze organiche volatili che si sviluppano durante la lavorazione.

In particolare i sistemi filtranti per il materiale particellare sono costituiti da due stadi; il primo è

formato da filtri paint stop, appoggiati sul grigliato aspirante posto sul pavimento.

Il secondo è un modulo filtrante a doppio strato a tessuto in fibra di vetro e fibra poliestere contenuto in un modulo metallico. Stante la limitata concentrazione di materiale aerodisperso nella lavorazione si accetta questa soluzione impiantistica diversa dalle indicazioni presenti nei criteri Criaer.

L'abbattimento delle sostanze organiche volatili avviene attraverso il passaggio in cilindri (1m di altezza e 35 cm di diametro che contengono 264 kg di carbone attivo, che la ditta e fornitore impianto dichiara sufficienti a garantire l'abbattimento degli effluenti di 200 ore di lavoro.

Nei filtri a carbone attivo è presente un sensore di pressione che avverte dell'avvenuto impaccamento dei filtri stessi. La sostituzione del carbone attivo pertanto dovrà avvenire almeno ogni 200 ore o al raggiungimento dell'allarme impaccamento che pregiudica le caratteristiche di aspirazione ed abbattimento dei filtri adsorbenti stessi.

.....

La tipologia di attività rientra pertanto nei criteri CRIAER Allegato 4/d punto 4.13.38 "Applicazione, appassimento, essiccazione e cottura/polimerizzazione di prodotti vernicianti a base solvente con consumo giornaliero minore o uguale a 20 kg" e nel punto 4.1 dell'allegato 4 della DGR 2236/09.

Pertanto in considerazione della presenza di due attività di cui una è la verniciatura a spruzzo e la essiccazione con calore si propongono i limiti più restrittivi della DGR 2236/09 (Polveri totali 3 mg/Nmc e Composti organici volatili (COV espressi come COT) 50 mg/Nmc). Le prescrizioni dei Criteri CRIAER prevedono la tenuta di un registro dei consumi e l'esenzione dal monitoraggio periodico. Nel caso specifico, stante la particolarità della condizione ambientale presente con esposti in un contesto fortemente urbanizzato, si richiede l'esecuzione dei controlli periodici annuali, al fine anche di valutare lo stato di saturazione dei filtri a carbone attivo.

Riguardo alla caldaia alimentata a metano che, in vena d'aria, riscalda la cabina durante le operazioni di appassimento ed essiccamento, In base al punto 1.3 parte III degli allegati alla parte V del DLgs 152/06, trattandosi di un'emissione produttiva nuova con potenza termica inferiore a 1 MWt, è cogente l'applicazione del limite di emissione pari a 350 mg/Nmc degli ossidi di azoto espressi come NO<sub>2</sub> (polveri ed ossidi di zolfo sono esclusi per l'utilizzo di metano come combustibile).

Trattandosi di un impianto in vena d'aria asservito alla cabina di verniciatura, si valuta di applicare detto limite di emissione in assenza di un riferimento di O<sub>2</sub> nell'emissione E1.

Dovrà essere inoltre garantita la conformità del punto di campionamento prima dell'espulsione per l'esecuzione dei campionamenti di polveri e misura di portata volumetrica.

In relazione all'accessibilità dei punti di prelievo si evidenzia che per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Tabella di riferimento emissione E1

CARATTERISTICHE EMISSIONE E1	
portata massima	26000 Nmc /h
altezza	7 m
durata	3 h/g
sezione	0,64 m <sup>2</sup>
impianto di abbattimento	doppio stadio di filtrazione polveri (paint stop + filtro a sacco) + stadio abbattimento COV a carboni attivi
inquinanti	
polveri totali	3 mg/Nmc

Composti Organici Volatili (COV) espressi come C organico totale)	50 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nmc
Frequenza autocontrolli	annuale

In conclusione si valuta che:

- rispettare i limiti di emissione previsti per legge con obbligo di effettuare monitoraggio annuale eseguire la messa a regime dell'emissione e relativi controlli.
- predisporre un registro dei consumi di materie prime vidimato per le verifica dei consumi dichiarati
- la sostituzione del carbone attivo pertanto dovrà avvenire almeno ogni 200 ore o al raggiungimento dell'allarme impaccamento che pregiudica le caratteristiche di aspirazione ed abbattimento dei filtri adsorbenti stessi.

#### EMISSIONI E2 LAVAGGIO ATTREZZATURE

La ditta specifica che in questo lasso di tempo la postazione di pulizia delle pistole emissione E2 e delle attrezzature è stata eliminata e verrà sostituita con una lava aerografi marca ROSAUTO mod. Lew 35.

La nuova vasca sarà ubicata sempre nel medesimo posto in cui era posizionata la vecchia, cioè all'interno del locale.

portata max d'aria in emissione in modalità tradizionale 500 m<sup>3</sup>/h  
portata max d'aria in emissione in modalità "low emission" 36 m<sup>3</sup>/h  
utilizzo giornaliero impianto 1 ora/giorno circa  
utilizzo annuo impianto 220 giorni/anno  
altezza di emissione mt. 4,00  
dimensioni tubo di emissione 150 mm  
area tubo di emissione mq. 0,018

Si specifica che la lava pistole in oggetto è del tipo "LOW EMISSION" ed è stata progettata e costruita in modo da limitare le emissioni in atmosfera se utilizzata secondo le istruzioni. L'utilizzatore può comunque decidere di usare la lava pistole in modo "tradizionale" oppure utilizzando la modalità "ECO". A questo proposito sono stati rilevati questi due valori di portata d'aria corrispondenti ai due sistemi di utilizzo della lavapistole (valori medi che si hanno durante le operazioni di lavoro):

- Portata d'aria in modalità LOW EMISSION: 36 Nm<sup>3</sup>/h

Nel caso di operazioni che prevedono l'apertura della porta superiore (pulizia della macchina, regolazioni in opera, ecc) la portata d'aria è di 500 m<sup>3</sup>/h. Trattandosi di un'operazione non a regime non si applica il limite di portata di 36 mc/h in questa condizione che, per funzionare, prevede una portata di 500 Nmc/h.

La tipologia di attività non rientra pertanto nei criteri CRIAER ma nel punto 4.11 dell'allegato 4 della DGR 2236/09. La Ditta conferma che nella fase di lavaggio non viene utilizzata altro prodotto.

In conclusione, stante l'esiguità ed estemporaneità dell'emissione si valuta di non applicare limiti di emissione ma si prescrive l'annotazione con cadenza mensile del consumo di materie prime e diluenti (compresi i prodotti di lavaggio) su apposito registro.

#### Conclusioni

Non si rilevano elementi ostativi nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni sopra evidenziate".

Con nota P.G.N. 15967 del 03/10/2023 acquisita al prot. di Arpae PG/2023/0167492 del 03/10/2023, il Comune di Gambettola ha trasmesso "...l'esito della verifica della destinazione urbanistica dell'area di che trattasi riportata in oggetto e il parere in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività con gli strumenti urbanistici vigenti", di seguito riportato:

" .....

il terreno sito in questo Comune e distinto al Catasto Terreni al Foglio 5 particella 130 è sottoposto alla seguente disciplina urbanistica:

- nella prima variante al Regolamento Urbanistico Edilizio approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30/11/2017:
  1. è compreso dentro al territorio urbanizzato;
  2. è destinato in parte ad **AMBITO SPECIALIZZATO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (A-13)** di cui all'art. 77 del RUE, in parte ad **AMBITO URBANO CONSOLIDATO (A-10)** di cui all'art. 71 del RUE;
  3. è compreso in area sottoposta a "rischio di allagamento con tirante idrico fino a 50 cm".

Si comunica inoltre che:

4. l'immobile edificato in data antecedente al 1967, risulta ampliato in virtù delle Licenze di Costruzione n. 314 del 24/02/1968, n. 570 del 20/05/1970 e n. 570/V del 10/11/1970;
5. l'immobile è dotato dei Certificati di Agibilità del 01/07/1969 e 28/12/1971;
6. il forno di verniciatura risulta autorizzato dal Sindaco del Comune di Gambettola in data 06/02/1973.

Si comunica altresì che:

- lo stato di fatto dell'immobile è stato legittimato in data 04/11/2021 mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività in sanatoria prot. 16237 del 04/11/2021 (pratica 78/SCIA/2021)".

Si è ritenuto opportuno richiamare inoltre quanto aveva già indicato la Conferenza di Servizi indetta per la valutazione della domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera presentata in data 19/10/2022 dalla Ditta per la medesima attività, nel corso della seduta del 30/11/2022, conclusasi con il diniego di tale adesione, di seguito riportato:

*"La Conferenza di servizi, all'unanimità dei presenti, ritiene che la richiesta di adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera presentata dalla ditta AUTOCARROZZERIA RONDINELLA di Sarmati Sergio & Nino snc al SUAP del Comune di Gambettola in data 19/10/2022 non possa essere accettata, in quanto la cabina di verniciatura è confinante con un edificio residenziale e il relativo camino di emissione in atmosfera (emissione E1) è vicino all'edificio e con un'altezza molto inferiore rispetto all'edificio medesimo, soluzioni queste non coerenti con la tutela della salute pubblica. Rilevato, altresì, che l'attività in questione e la cabina in particolare sono insediati ed autorizzati in tal senso dal Comune di Gambettola fin dal 1973, quando probabilmente l'attività non era circondata da abitazioni, si concorda nell'addivenire alla contemperanza fra interesse pubblico e di tutela della salute e dell'ambiente con le esigenze produttive attraverso le specifiche azioni che la Ditta potrà mettere in campo, di seguito riportate, che potrebbero superare i motivi ostativi all'accettazione dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale:*

- *traslazione ed innalzamento del camino E1 della cabina di verniciatura, ovvero dovrà essere portato ad oltre il colmo del tetto della casa di proprietà della Ditta, assicurandolo al muro della stessa;*
- *utilizzo di prodotti vernicianti a minor impatto ambientale, in particolare a base acquosa;*
- *installazione di idonei sistemi di abbattimento degli inquinanti emessi in atmosfera."*

Il progetto di cui all'AUA in oggetto non prevedeva il posizionamento del camino dell'emissione E1 sulla casa di proprietà della Ditta con un'altezza del punto di emissione oltre il colmo del tetto di tale casa, come ritenuto accettabile in via previsionale dalla Conferenza di servizi del 30/11/2022 relativa al procedimento di adesione all'autorizzazione di carattere generale conclusosi negativamente.

Le condizioni per l'assenso indicate come prescrizione 1) nel parere dell'Azienda U.S.L. della Romagna prot. 2023/0210780/P del 04/08/2023 sopra riportato, non venivano rispettate dal progetto in esame, in quanto:

- il camino relativo all'emissione E1 (cabina di verniciatura/essiccazione) aveva un'altezza pari a 7 metri e pertanto inferiore ad un metro oltre il colmo del tetto dell'edificio residenziale più alto presente nel raggio di 200 metri rispetto all'ubicazione, vista la presenza di edifici alti a 9 metri;
- non era stato dimostrato che il suddetto camino proposto con un'altezza pari a 7 metri era stato portato all'altezza massima tecnicamente possibile e non ulteriormente elevabile per impossibilità tecniche dimostrabili.

Le modifiche da apportare agli impianti per rispettare le condizioni sopra riportate non potevano essere assegnate come prescrizioni nell'autorizzazione a cui il proponente potesse adempiere successivamente al rilascio della stessa, in quanto tali modifiche prima dovevano essere adeguatamente verificate e progettate dal proponente e poi dovevano anche essere oggetto di istruttoria tecnica per la loro autorizzazione.

Sulla base delle condizioni per l'assenso indicate come prescrizione 1) nel parere dell'Azienda U.S.L. della Romagna prot. 2023/0210780/P del 04/08/2023, si è ritenuto che l'istanza di AUA relativamente al rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non potesse essere accolta positivamente per l'emissione E1, dal momento che il camino relativo all'emissione E1 (cabina di verniciatura/essiccazione) ha un'altezza pari a 7 metri e pertanto inferiore ad un metro oltre il colmo del tetto dell'edificio residenziale più alto presente nel raggio di 200 metri rispetto all'ubicazione, vista la presenza di edifici alti a 9 metri, e non è stato dimostrato che il suddetto camino proposto con un'altezza pari a 7 metri è stato portato all'altezza massima tecnicamente possibile e non ulteriormente elevabile per impossibilità tecniche dimostrabili.

Con nota PG/2023/186832 del 03/11/2023 il Responsabile del procedimento, sulla base del rapporto istruttorio del Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del 31/10/2023, ha comunicato al SUAP del Comune di Gambettola, ai fini dell'effettuazione della comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il SUAP del Comune di Gambettola, con nota prot. n. 0018165 del 07/11/2023 acquisita al protocollo PG/2023/188742 del 07/11/2023, ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. come rappresentati nella succitata nota di Arpa PG/2023/186832 del 03/11/2023.

Con PEC del 20/11/2023 PGN 18940, acquisita al protocollo PG/2023/196980 del 20/11/2023, il SUAP del Comune di Gambettola ha trasmesso la documentazione presentata dalla ditta in data 17/11/2023 a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i..

Con la documentazione di cui al precedente capoverso la Ditta ha comunicato la fattibilità strutturale dell'innalzamento del camino della emissione E1 fino ad un massimo di 10 metri, allegando idonea relazione tecnica a supporto, completa di disegni prospettici, e un aggiornamento della planimetria dello stabilimento.

Con nota del 21/11/2023 prot. 2023/0306230/P, acquisita al prot. PG/2023/197846 del 21/11/2023, l'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica ha fatto pervenire il proprio parere favorevole con prescrizioni, come di seguito riportato:

*“In merito alla pratica in oggetto (ns prot. 2023/0305289/A del 20/11/2023 ), esaminata la documentazione agli atti attestante la sussistenza di condizioni tecniche favorevoli all'innalzamento fino a 10 mt di altezza da terra del camino di emissione E1 (espulsione fumi cabina di verniciatura), nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza strutturale e operativa, al fine di favorire la dispersione di tutte le tipologie di inquinanti presenti, si esprime per quanto di specifica competenza*

*parere favorevole*

*fermo restando il rispetto delle altre prescrizioni di cui ai punti 2),3),4) del ns precedente parere del 04/08/2023 (ns prot. 0210780/P)”.*

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, valutata la documentazione presentata dalla Ditta successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., tenuto conto delle valutazioni positive espresse dalla Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica, ha ritenuto superati i motivi ostativi di cui alla nota PG/2023/186832 del 03/11/2023.

Il Responsabile dell'endoprocedimento ha inoltre ritenuto non pertinente con l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera la condizione 3. (*l'impianto termico di potenza nominale 230 kW a gas metano (bruciatore in vena d'aria), corredato dei sistemi di sicurezza dichiarati, sia rispondente a quanto previsto dalle vigenti norme tecniche applicabili;*) del parere dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica prot. 2023/0210780/P, dal momento che riguarda le norme di sicurezza degli impianti termici (prevenzione incendi) e non gli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpaee, delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento e degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Gambettola in data 20/04/2023 P.G.N. 7062, per il rilascio della presente autorizzazione, e successive integrazioni

## C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di carrozzeria, riparazioni, verniciatura auto **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

### EMISSIONE E1 – CABINA DI VERNICIATURA E BRUCIATORE IN VENA D'ARIA (230 kW, a metano)

Impianto di abbattimento: filtri paint stop a pavimento in fibra di vetro, filtri a sacco in fibra di vetro, carboni attivi

Portata massima	26.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>	350	mg/Nmc

### EMISSIONE E2 – PULIZIA ATTREZZATURE (utilizzo sempre in modalità “LOW EMISSION”)

Portata massima	36	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	1	h/g

2. **In caso di segnalazioni di inconvenienti igienico sanitari** da parte dei recettori sensibili presenti nelle vicinanze, accertate dagli Organi di Controllo e Vigilanza, Arpaee Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, in qualità di autorità competente, potrà predisporre ulteriori prescrizioni o misure cautelative, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione.
3. Il macchinario utilizzato per il lavaggio delle pistole di cui alla **emissione E2** dovrà essere **sempre utilizzato in modalità “LOW EMISSION”**.

4. I **carboni attivi** installati sulla emissione E1 dovranno essere sostituiti almeno ogni 200 ore di effettivo utilizzo dell'impianto, o comunque nel momento della attivazione dell'allarme collegato ai sensori di pressione che segnala la saturazione dei carboni stessi. La data di sostituzione dei carboni attivi, validata dalle relative fatture di acquisto, dovrà essere annotata nel registro di cui al successivo punto 12., con firma leggibile dell'operatore che ha provveduto all'operazione.
5. I **consumi mensili** di prodotti vernicianti a solvente e a base acquosa (vernici, catalizzatori, diluenti), diluente per la pulizia pistole e stucco, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 12.
6. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), e al Comune di Gambettola, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni E1 e E2**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
7. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, e **la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E1 e E2** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni.**
8. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 6.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 7.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
9. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione E1** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
10. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 9., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
11. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** della **emissione E1** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.

12. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere annotate le operazioni di sostituzione dei sistemi di abbattimento a carboni attivi, come richiesto al precedente punto 5. relativamente agli impianti di cui alla emissione E1;
  - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti vernicianti a solvente e a base acquosa (vernici, catalizzatori, diluenti), diluente per la pulizia pistole e stucco per la pulizia di superficie, validati dalle relative fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 5.
13. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al successivo punto 14. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
  - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
14. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
15. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
  - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

16. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulla **emissione E1** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile** su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

17. Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano

descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forli-Cesena) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forli-Cesena).

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato	
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

18. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento **all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** dovrà essere rispettato quanto di seguito riportato:

- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di

persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
  - A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
  - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
    - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
    - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
    - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
  - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento e devono essere conformi per l'uso in esterno in sicurezza
19. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)

Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

(\*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

20. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**